

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **29**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Dal 1° settembre 2004 al 31 gennaio 2005)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla regione Emilia-Romagna

Trasmessa alla Presidenza il 7 luglio 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Lo Stato italiano, con la promulgazione della legge n. 221/2002 ha indicato le modalità di applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979, n. 409 relativa alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

La Regione Emilia-Romagna, a recepimento delle disposizioni statali, ha approvato la L.R. n.15/2002, modificata dalla L.R. n. 17/2004 “ Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE” dandone una attuazione limitata esclusivamente a quanto previsto dalla lettera a) del sopracitato art.9 che consente il ricorso alle deroghe per prevenire, tra l'altro, gravi danni alle colture.

In tale provvedimento normativo vengono infatti individuate specie selvatiche che negli ultimi anni si sono rese responsabili di danni alle produzioni agricole regionali e vengono altresì stabilite le modalità di prelievo, con particolare riferimento al periodo ed al carniere consentito per ciascuna specie.

L'art. 3 inoltre, in armonia con quanto previsto dalla sopracitata legge n. 221 /2002, prevede che annualmente la Regione trasmetta agli Organi statali competenti una relazione contenente, tra l'altro, i quantitativi dei capi prelevati ricavati da una apposita scheda riepilogativa inserita nel tesserino venatorio regionale.

Ai sensi pertanto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, si provvede a trasmettere le seguenti informazioni:

a) Specie oggetto di prelievo :

Storno (*Sturnus vulgaris*); Passero (*Passer italiae*);
Passera mattugia (*Passer montanus*); Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).

b) Numero soggetti prelevati : 167.674, ripartiti secondo il prospetto che segue.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI CONCERNENTI I PRELIEVI IN DEROGA EFFETTUATI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE 2004/ 31 GENNAIO 2005, DISTINTI PER SPECIE E PER PROVINCIA

	PASSERO	PASSERA MATTUGIA	STORNO	TORTORA DAL COLLARE	TOTALI
BOLOGNA	42	0	1.181	65	1.288
MODENA	12	0	1.328	183	1.523
REGGIO EM.	0	0	5.306	0	5.306
PARMA	0	0	0	0	0
PIACENZA	0	0	0	0	0
FERRARA	48	27	6.746	635	7.456
FORLI-CES.	16.526	767	50.774	621	68.688
RAVENNA	3.238	593	45.701	138	49.670
RIMINI	4.893	686	28.069	95	33.743
TOTALI	24.759	2.073	139.105	1.737	167.674

c) Periodo di intervento autorizzato:

nelle giornate e negli orari consentiti per l'esercizio venatorio:

- dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno;
- dall'1 settembre al 31 dicembre ai passerai e alla tortora.

d) Soggetti autorizzati al prelievo:

I cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della regione Emilia-Romagna o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, i titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, i cacciatori che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria.

e) Mezzi consentiti per il prelievo.

Quelli di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

f) Forme, modalità e aree dell'intervento:

Nelle medesime forme e modalità consentite per l'esercizio venatorio, sull'intero territorio regionale aperto alla caccia.

g) Soggetti preposti al controllo/vigilanza:

La vigilanza sull'applicazione della legge regionale n. 15/2002 è esercitata ai sensi degli artt. 27,28 e 29 della legge 157/92 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche.